



131/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 61288** del registro di segreteria, promossi da

CARBONARI Giuliano (c.f. CRBGLN64R11H501P), nato a Roma l'11 ottobre 1964 e residente in Nettuno (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cellucci (c.f. CLLNTN70A02L719D, pec: antonio.cellucci@oavlegalmail.it) e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Velletri, a, l corso della Repubblica, n. 125, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

appellante principale ed appellato incidentale

CODISPOTI Pasquale (c.f. CDSPQL51P29H501I), nato a Roma il 29 settembre 1951, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società

IMPERATORE ADRIANO S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Clara Veneto, (c.f. VNTCLR74R50G288D, pec: avvocatoclaraveneto@pec.it) e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Q. Visconti, n. 61, in virtù di procura apposta su separato foglio;

appellante incidentale ed appellato principale

BRUGNOLI Marco (c.f. BRGMRC61S13H501G), nato a Mascalucia (CT) il 26 settembre 1950 e residente in Roma, alla via Ronciglione n. 4, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Paolo Giovannelli (c.f. GVNPLA66E20H501Y, pec: paologiovannelli@ordineavvocatiroma.org) e Curzio Cicala (c.f. CCLCRZ63L12H501Q, pec: curziocicala@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla via Giovanni Nicotera, n. 29, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

appellante incidentale ed appellato principale

DI VINCENZO Luciano (c.f. DVNLCN58B19C351E), nato a Catania il 19 febbraio 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Ceschi (c.f. CSCNNL70C63A944L, pec: antonellaceschi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Roma, alla via Flaminia n. 133, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

appellante incidentale ed appellato principale

LIJOI Giacomo (c.f. LJIGCM56P08501M), nato a Roma l'8 settembre 1956 ed ivi residente alla via Cardano, n. 74, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lijoi (cf. LJINDR55M16H501L, pec: andrealijoi@ordineavvocatiroma.org) e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Acqua

Donzella, n. 11, pal. B, sc. B, int. 15, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

appellante incidentale ed appellato principale

contro

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

e

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE LAZIO**

avverso

la sentenza parziale/ordinanza n. 93/2017, depositata in data 2 maggio 2017 e
la sentenza n. 695/2023, depositata in data 30 ottobre 2023, emesse dalla
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 21 maggio 2026, con l'assistenza del segretario di
udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci,
l'avv. Antonio Cellucci per l'appellante principale Carbonari Giuliano e, per
le parti appellanti in via incidentale, l'avv. Clara Veneto, per Codispoti
Pasquale; l'avv. Lijoi Andrea per Lijoi Giacomo; l'avv. Antonella Ceschi, per
Di Vincenzo Luciano e gli avvocati Paolo Giovannelli e Curzio Cicala, per
Brugnoli Marco ed, in rappresentanza della Procura generale, il sostituto
procuratore generale Giulio Stolfi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 25 ottobre 2006, la Procura presso la
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio conveniva in giudizio Grumberg

Giorgio, Carbonari Giuliano, Cantelmo Raffaele, Muscatello Domenico, Di Vincenzo Beniamino, poi deceduto (e quindi i due eredi Elisabetta Cinquetti ed Edoardo Di Vincenzo), Di Vincenzo Luciano, Brugnoli Marco, Misasi Antonio, Visconti Maurizio, Lijoi Giacomo, Codispoti Pasquale, per sentirli condannare, in solido ed a titolo di dolo, al risarcimento del danno di euro 9.922.518,32 in favore dell'Inpdap (oggi Inps), oltre rivalutazione monetaria e spese, per asseriti indebiti pagamenti di corrispettivi per servizi di "*precision cleaning*" e "*decontaminazione*" per lavori in tutto o in parte non effettuati afferenti a contratti stipulati nell'anno 1996, poi prorogati fino al 30 aprile 2002, e con i quali l'Inpdap aveva affidato la gestione di una parte del proprio patrimonio immobiliare (ricompreso nei lotti 12 Roma sud e 13 Lazio sud) all'associazione temporanea di imprese (ATI) costituita fra la società mandataria AGIED S.r.l. e le società mandanti SAVIA IMMOBILIARE S.r.l., IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e GIANNINI S.r.l., mentre la società ASEP S.r.l. risultava subappaltatrice della AGIED S.r.l.

La *notitia damni* traeva avvio dagli esiti della verifica ispettiva dell'Inpdap del 20 giugno 2002 e dal successivo decreto di rinvio a giudizio del 15 aprile 2005 emesso dalla competente autorità penale.

Con sentenza parziale/ordinanza n. 93/2017, depositata in data 2 maggio 2017, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio provvedeva sulle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti ed, in particolare, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione, di nullità delle notifiche, di difetto di legittimazione passiva, di difetto di legittimazione attiva della Procura contabile e di prescrizione; rigettava l'istanza di sospensione del

giudizio per pendenza dei giudizi civili; accoglieva l'eccezione di nullità della citazione sollevata da Misasi Antonio e rigettava l'azione nei confronti di Visconti Maurizio, Grumberg Giorgio, Cantempo Raffaele, Cinquetti Elisabetta e Di Vincenzo Edoardo, questi ultimi eredi di Beniamino Di Vincenzo.

Avverso la predetta sentenza/ordinanza proponevano ritualmente riserva di appello, le odierne parti appellanti.

Con la successiva sentenza n. 695/2023, depositata in data 30 ottobre 2023, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, richiamata la precedente pronuncia n. 93/2017, condannava Carbonari Giuliano, Muscatello Domenico, Di Vincenzo Luciano, Brugnoli Marco, Lijoi Giacomo e Codispoti Pasquale, in solido tra loro, al pagamento di euro 9.922.518,32 di cui euro 6.760.289,54 relativamente alle fatture prodotte dalla società AGIED S.r.l. e dalla subappaltatrice ASEP ENGINEERING S.r.l. ed euro 3.162.228,78 relativamente alle fatture della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., limitando il concorso solidale di Lijoi Giacomo soltanto a tale ultimo importo di danno.

Avverso la su richiamata sentenza n. 695/2023, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello Carbonari Giuliano, all'epoca dei fatti, tecnico presso il III settore Inpdap dolendosi, con il primo motivo di gravame, per aver la sentenza/ordinanza n. 93/2017 respinto l'eccezione di nullità della citazione che sarebbe stata fondata su una sommaria ricostruzione dei fatti non risultando indicate le attività contestate, le date degli accadimenti, i ruoli dei soggetti coinvolti, i luoghi e gli immobili di competenza, con conseguente

violazione degli articoli 86 e seguenti c.g.c., del principio del giusto processo e del diritto di difesa.

Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante Carbonari reitera l'eccezione di prescrizione, già respinta dalla sentenza/ordinanza n. 93/2017, ribadendo che l'invito a dedurre è stato notificato nel luglio 2006, mentre la liquidazione di fatture della ASEP, a fronte della asserita mancata esecuzione di lavori, riguarderebbe gli anni 1999, 2000 e 2001, con relativi pagamenti antecedenti a luglio 2001; trattandosi, poi, di interventi inferiori a due milioni di euro, l'impresa incassava la somma in sessanta giorni e l'Inpdap eseguiva solo controlli a campione. Né, secondo il Carbonari, potrebbe ipotizzarsi un comportamento volto ad occultare il danno, in assenza della prova di un *quid pluris* rispetto alle azioni dannose.

Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante Carbonari insiste per l'assenza di concretezza del danno rilevando che, qualora l'ente abbia già conseguito il ristoro, non potrebbe ottenerlo mediante l'azione erariale.

Con il quarto motivo di gravame, il medesimo appellante si duole che, nonostante risultasse appurato che aveva competenza solo per il lotto 13, per evidente errore nella ricostruzione storica, gli sarebbe stato addebitato il danno per presunti mancati interventi su tutti gli immobili sulla base di mere circostanze indiziarie non considerando che, per importi inferiori a 2 milioni di lire, la certificazione di corretta esecuzione dei lavori sarebbe spettata alla ditta affidataria e che il visto da lui apposto avrebbe certificato solo la congruità dei costi rispetto al prezzario di riferimento.

Con il quinto motivo di doglianza, Carbonari censura il richiamo contenuto nella sentenza n. 695/2023 ad indizi gravi, precisi e concordanti che emergerebbero dalla sentenza/ordinanza n. 93/2017, rilevando anche l'assenza di danno per effetto dell'escussione delle molteplici polizze fideiussorie rilasciate a garanzia ed appositamente elencate.

Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante principale Carbonari deduce che la prova dei fatti incombeva sulla Procura e che sarebbe assente il nesso eziologico vertendosi in tema di controlli che non rientravano nelle sue mansioni poiché le liquidazioni, oggetto di contestazione, sarebbero state, invece, effettuate dal Muscatello, su richiesta di Codispoti, utilizzando il conto amministrato da AGIED, per conto di Inpdap, per pagare fatture emesse dalla società IMPERATORE ADRIANO mediante una procedura di compensazione che, di fatto, rendeva impossibile il preventivo controllo da parte dell'istituto. In conclusione, l'appellante, in via principale, Carbonari Giuliano chiede l'accoglimento dell'atto di appello e la riforma di entrambe le sentenze di primo grado, con conseguente revoca del disposto sequestro conservativo, ed in via subordinata, chiede la riduzione dell'addebito. In via istruttoria, chiede la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per *"fornire le debite precisazioni sulle eccezioni ed argomentazioni esposte"* e di ordinare all'Inps la produzione o l'acquisizione di informative e dati storici inerenti al recupero delle somme chieste in altre sedi ai convenuti ed alle compagnie assicurative che hanno prestato fideiussione.

Avverso la sentenza/ordinanza parziale n. 93/2017 e la sentenza n. 695/2023 emesse dalla Sezione giurisdizionale Lazio, con ricorso depositato in data 10

gennaio 2024, ha interposto appello anche Codispoti Pasquale, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., lamentando, con il primo motivo di impugnazione, il difetto di giurisdizione contabile trattandosi di società privata non destinataria di fondi pubblici e che avrebbe gestito in regime di subappalto il limitato ambito del contratto di *"precision clearing e decontaminazione"*, lavoro affidato dall'Inpdap alla società AGIED. Parimenti, non sarebbe configurabile la responsabilità personale contestata a Codispoti in proprio a titolo di dolo ed in solido con la società, non avendo lo stesso agito nell'interesse proprio o di terzi.

Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante incidentale Codispoti eccepisce la prescrizione dell'azione erariale posto che i pagamenti di fatture della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. sarebbero stati effettuati tutti prima del luglio 2001, mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato in data 27 marzo 2007. Quanto al riconosciuto occultamento doloso, l'appellante Codispoti deduce che la società AGIED S.r.l. ed altri soggetti coinvolti nelle vicende avevano instaurato, dinanzi il Tribunale di Roma, un giudizio civile nei confronti dell'Inpdap e, pertanto, il danno sarebbe stato conoscibile, da parte della Procura contabile, sin da ottobre 2002.

Con il terzo motivo di impugnazione, Codispoti eccepisce il difetto di legittimazione ad agire della Procura contabile per essersi l'Inpdap costituito parte civile nel procedimento penale e per la sussistenza di procedimenti civili per la escussione delle polizze assicurative, conclusisi con una transazione con la compagnia Atradius, in qualità fideiussore e che avrebbe dovuto essere acquisita.

Con il quarto motivo di appello, l'appellante incidentale Codispoti censura la sentenza impugnata per la mancata sospensione del giudizio, in contrasto con l'ordinanza n. 52/2017 della medesima Sezione Lazio ed in violazione del principio del *ne bis in idem*.

Con il quinto motivo di gravame, Codispoti deduce l'insussistenza del danno erariale e l'erroneità della sentenza gravata che non avrebbe valutato *"talune prove precostituite tempestivamente prodotte agli atti del giudizio, che dimostravano che non vi è accertamento di un pregiudizio certo ed attuale"*, oltre all'assenza di rapporto di servizio. Né sarebbe stata raggiunta la prova dello sviamento dal fine pubblico.

Lamenta, poi, il Codispoti che non sussisterebbe l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, rilevando che non sarebbero state necessarie particolari autorizzazioni in capo alla società affidataria del servizio, in caso di interventi urgenti per la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed, in ogni caso, qualora ritenuta necessaria l'autorizzazione per tali interventi, questi sarebbero stati autorizzati dal Grumberg, dipendente preposto al III settore della consulenza professionale tecnico edilizia Inpdap, mentre i pagamenti sarebbero stati effettuati in seguito al parere di congruità emesso dall'ing. Lijoi, direttore tecnico della società.

Con il sesto motivo di doglianza, l'appellante incidentale Codispoti si duole per inammissibilità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio in quanto il Procuratore regionale rivestirebbe natura di parte soltanto formale.

In via istruttoria, Codispoti chiede di acquisire la sentenza n. 1912/2023 del 12 febbraio 2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma, III sezione penale,

nell'ambito del giudizio n. 11521/19 con la quale vengono trasmessi gli atti al Tribunale per la notifica dell'estratto contumaciale e di acquisire l'accordo intercorso con la Compagnia Atradius.

In conclusione, l'appellante incidentale Codispoti chiede, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione; di accertare e dichiarare la sentenza viziata per eccesso di potere giurisdizionale e per *error in iudicando* per intervenuta prescrizione del danno erariale; di accertare e dichiarare la sentenza viziata/nulla per eccesso di potere giurisdizionale e per *error in iudicando* per difetto di legittimazione ad agire della Procura contabile; di accertare e dichiarare la sentenza viziata/nulla per eccesso di potere giurisdizionale e per *error in iudicando* per la mancata sospensione del giudizio e, nel merito, di accertare e dichiarare l'assenza di danno erariale e l'inammissibilità della pronuncia sulle spese di giudizio, con richiesta di rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza/ordinanza parziale n. 93/2017 e la sentenza n. 695/2023 emesse dalla Sezione Giurisdizionale Lazio, ha interposto appello incidentale, con ricorso depositato in data 22 gennaio 2024, anche Brugnoli Marco, dirigente della società AGIED S.r.l. (mandataria capogruppo dell'ATI) che, con il primo motivo di gravame, si duole per violazione del principio del *ne bis in idem* e per omessa pronuncia posto che, per il medesimo asserito danno, pendevano già "giudizi sia in sede civile, con richieste di condanna per € 9.074.231,77, sia in sede penale", mentre il Giudice di primo grado avrebbe affrontato tale questione solo con riferimento al *quantum debeatur* affermando

che l'amministrazione danneggiata in fase esecutiva dovrà verificare quanto sia stato eventualmente già restituito e/o pagato dai garanti.

Con il secondo motivo doglianza, l'appellante Brugnoli, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva reputandosi un semplice dipendente della predetta AGIED S.r.l. che non ricopriva cariche societarie, né aveva procure speciali o poteri di rappresentanza della società datrice di lavoro, limitandosi solo ad eseguire gli ordini dei propri superiori: Misasi e Muscatello; inoltre, non si sarebbe mai occupato delle verifiche dei lavori della ASEP S.r.l., atti propedeutici alla richiesta di pagamento poiché tale incarico spettava al Visconti; tutti aspetti che non sarebbero stati adeguatamente vagliati dalla pronuncia di primo grado.

Con il terzo motivo di appello, l'appellante Brugnoli deduce la nullità della citazione per la mancata descrizione della condotta e delle attività materiali concretamente idonee ed adeguate alla realizzazione del preteso illecito, dolendosi che l'accusa nei suoi confronti ricalcava la relazione ispettiva dell'Inpdap del 2002 ed i capi delle imputazioni penali riconducibili al reato di truffa; tuttavia, la pronuncia penale n. 10336/2015, modificava i capi di imputazione da truffa in peculato ed, in ogni caso, egli non avrebbe potuto impossessarsi di fondi Inpdap poiché non li gestiva materialmente, né provvedeva a compilare le schede tecniche propedeutiche alla richiesta di rimborso.

Censurabile è, quindi, ritenuto dal Brugnoli il riferimento della Procura regionale prima, e della Sezione territoriale, poi *“ad un generico (ed inidoneo allo scopo) rinvio alla imponente mole di documentazione probatoria del procedimento*

penale” che avrebbe pretermesso l'analisi delle specifiche condotte illegittime attribuite emergendo, peraltro, una contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, avrebbe dichiarato che la citazione conteneva una valida esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto e dall'altro, avrebbe richiamato le due ordinanze istruttorie volte a delineare l'illecito erariale ed i suoi autori.

Con il quarto motivo di impugnazione, Brugnoli reitera l'eccezione di prescrizione già proposta in primo grado non reputando sussistente la prova del doloso occultamento del danno posto che l'attività ispettiva dell'Inpdap avrebbe potuto essere effettuata prima, trattandosi di rapporto iniziato nel 1996.

Con il quinto motivo di censura, l'appellante incidentale Brugnoli deduce l'erroneità della sentenza per insussistenza dei requisiti di danno erariale, insussistenza del danno imputabile, genericità e indeterminatezza, mancato assolvimento dell'onere probatorio, mancata precisazione di specifiche condotte riferibili a specifici danni e del nesso eziologico tra le condotte e il danno. Rileva, in particolare, l'appellante che la sua responsabilità sarebbe stata ricondotta alla sottoscrizione delle note relative alle proposte di lavoro di *precision cleaning* n. 1635 del 14.09.1998 e n. 1634 del 19.10.1998, nonché della successiva nota del 21 dicembre 2000 di preteso affidamento di lavori alla ASEP per il 2001 emesse secondo le direttive del datore di lavoro.

Ad avviso del Brugnoli, il primo Giudice avrebbe seguito la ricostruzione della posizione dei convenuti allineandosi alla sentenza penale n. 10336/2015 che, tuttavia, non gli ascriverebbe alcun concreto comportamento illecito.

Secondo l'appellante, la valutazione della vicenda in esame deve avvenire secondo un giudizio *ex ante* ponendosi nella posizione, all'epoca dei fatti, quando pervenne un fax dall'Inpdap sottoscritto dal responsabile del settore III dell'Ente e che invitava la società AGIED S.r.l. e l'altra società facente parte dell'ATI, la IMPERATORE ADRIANO S.r.l., a svolgere il servizio di *precision cleaning*, mentre, solo in seguito alle indagini penali, sarebbe emerso che quel fax non era ascrivibile al responsabile del settore III, che le linee telefoniche non coincidevano e che i protocolli sembravano falsificati.

Aggiunge il Brugnoli che non risulterebbe provato dalla Procura il nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il danno erariale, né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

In via subordinata, Brugnoli deduce un'errata quantificazione e imputazione del danno eccependo di aver dedotto e provato in primo grado di avere un controcredito nei confronti di Inpdap di circa 6 milioni di euro di cui 4 milioni di euro circa, a titolo di saldo a proprio favore risultante dalla rendicontazione finale della commessa di cui AGIED S.r.l. è stata mandataria e 2 milioni di euro circa, quale corrispettivo dovuto ad AGIED S.r.l. per le prestazioni eseguite nel corso della commessa.

Inoltre, non risulterebbe certo il preteso danno patito da Inpdap poiché mancherebbero agli atti i verbali di collaudo nella disponibilità dell'ente e che avrebbe dovuto depositare; in ogni caso, i danni lamentati risulterebbero già recuperati mediante l'escussione delle fideiussioni. Qualora, invece, fosse accertata la mancata copertura delle polizze fideiussorie per l'esecuzione dei lavori, cadrebbe l'impianto accusatorio, mentre, qualora fosse ravvisabile un

ritardo dell'Inpdap nell'escussione, vi sarebbe una responsabilità ascrivibile all'Ente, che interromperebbe in misura determinante il nesso eziologico.

In conclusione, l'appellante in via incidentale Brugnoli chiede, in accoglimento dell'atto di appello, di dichiarare nulla, inammissibile e/o improcedibile la citazione e, nel merito, di rigettarla; in subordine, chiede di accertare la minor somma dovuta e, in estremo subordine, di applicare il potere riduttivo nella massima misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Avverso la su richiamata sentenza/ordinanza parziale n. 93/2017 e la sentenza n. 695/2023 emesse dalla Sezione Giurisdizionale Lazio ha interposto appello incidentale, con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024, anche Di Vincenzo Luciano che, preliminarmente, ha precisato che, per le contestazioni avanzate dalla Procura regionale nei confronti della società ASEP S.r.l. di cui era socio, veniva citato unitamente a Beniamino Di Vincenzo rappresentante legale della predetta società che aveva emesso le fatture per il lavoro svolto di *precision cleaning*, quale sub concessionaria della AGIED S.r.l.

L'appellante incidentale Di Vincenzo Luciano, dopo aver contestato tutti gli elementi relativi alla presunta truffa orchestrata dalle società del gruppo ATI e di cui la ASEP S.r.l. non avrebbe fatto parte, con il primo motivo di impugnazione, in tema di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, eccepisce violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/1994 ed eccesso di potere, evidenziando che l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23332/2009 che dichiarava, in seguito ad apposito ricorso per regolamento di giurisdizione, la sussistenza della giurisdizione

contabile afferiva solo al rapporto tra Inpdap ed AGIED S.r.l. e, non con la società ASEP S.r.l. (cancellata, peraltro, dal registro imprese in data 16.11.2015) non emergendo, quindi, alcun rapporto di servizio.

Aggiunge il Di Vincenzo che non potrebbe definirsi "*contitolare*" della società, come affermato in *prime cure* e che, dalla sentenza penale n. 10336/2015, emergerebbe che non rivestiva la funzione di pubblico ufficiale in quanto estraneo alla gestione del patrimonio dell'ente, né avrebbe prodotto la asserita falsa documentazione di accompagnamento ai lavori.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante incidentale Di Vincenzo si duole per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 453/1993 e per nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini di legge per non essere stato invitato a fornire deduzioni ed eventuali documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni, pena l'inammissibilità della citazione, questione non affrontata dalla sentenza impugnata.

Anche l'appellante Di Vincenzo eccepisce, con il terzo motivo di impugnazione, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni che decorrerebbe dall'avvio delle cause in sede penale e civile, fondate sugli stessi fatti oggetto dell'odierno giudizio contabile e che, quindi, sarebbero stati ben noti alla Procura regionale, sin dalla nota del 26 giugno 2002, con la quale la Direzione Generale Inpdap comunicava gli esiti di una verifica ispettiva. Né sarebbe ipotizzabile l'occultamento doloso del danno.

L'appellante incidentale Di Vincenzo ritiene, inoltre, che la Procura regionale non abbia adeguatamente assolto all'onere della prova; peraltro, la sentenza

impugnata riterrebbe solo *“plausibile”* l’esistenza di tutti gli elementi fondanti la domanda.

Con il quarto motivo di doglianza, si duole, poi, per carenza di legittimazione passiva in relazione al ruolo ricoperto nella società ASEP S.r.l., non essendo il legale rappresentante della società, e per errata indicazione delle sedi locali considerato che la società avrebbe avuto due sedi secondarie a Roma, operative per la gestione del lotto 13 durante gli anni in questione dal 1999 al 2001.

Aggiunge l’appellante incidentale Di Vincenzo che il rapporto di subappalto, anche laddove discendente da un originario appalto di natura pubblica, è atto di natura privatistica sottoposto al codice civile e, non alle norme di natura pubblicistica. Al riguardo, richiama la sentenza n. 682/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia vertente su fattispecie analoga ed in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Con il quinto motivo di gravame, l’appellante lamenta l’insussistenza di responsabilità nella causazione dell’asserito danno erariale per mancanza del rapporto di servizio con l’Ente e dei requisiti soggettivi di dolo o colpa grave.

Precisa il Di Vincenzo che: *“il servizio di precision cleaning venne affidato dall’INPDAP all’ATI che a sua volta ne commissionò alcuni interventi all’ASEP, informando l’INPDAP di tale conferimento e dei relativi pagamenti, cosicché alcuni pagamenti furono effettuati per fatture emesse direttamente da ASEP nei confronti dell’Ente, restando sempre il sig. Luciano Di Vincenzo estraneo a tali rapporti”* e che anche la società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. avrebbe affidato l’incarico alla ASEP S.r.l. per gli anni 1999 e 2000, *“che in tutta buona fede si sentiva legittimata*

a porre in essere gli interventi sulla base del parere favorevole che l'ATI aveva ricevuto in tal senso dall'Ente".

Peraltro, la ASEP S.r.l. avrebbe ricevuto *"in pagamento un importo decisamente più basso rispetto a quello che l'ATI prelevava all'Ente"*.

Con il sesto motivo di appello, l'appellante Di Vincenzo chiede la riduzione della condanna, dolendosi per la mancata applicazione del potere riduttivo e della regola della *compensatio lucri cum damno*.

Ribadisce, poi, il Di Vincenzo l'assenza di un supporto contrattuale tra la ATI e l'Inpdap e tra la ASEP e l'Inpdap e specifica che, tra le imputazioni contestate, in sede di sentenza penale, emergeva che l'AGIED S.r.l. avrebbe pagato 156 fatture emesse da ASEP S.r.l., per la somma complessiva di euro 1.859.245,20, con la conseguenza che questo avrebbe dovuto essere l'importo nell'ipotesi di condanna ed, in ogni caso, l'importo complessivo delle garanzie prestate da terzi, pari a euro 13.954.665,41, risulterebbe maggiore dell'importo della condanna.

Con il settimo motivo di doglianza, l'appellante deduce l'erroneità della statuizione in tema di condanna alle spese del giudizio, stante il ruolo del Procuratore regionale di portatore dell'interesse generale dell'ordinamento.

Con l'ottavo motivo di impugnazione, Di Vincenzo Luciano chiede la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado *ex art. 351, comma 2 e 283 c.p.c.*, nonché del giudizio all'esito del procedimento penale in corso.

In conclusione, l'appellante in via incidentale Di Vincenzo Luciano chiede, preliminarmente, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione; di

dichiarare la nullità dell'atto di citazione; di dichiarare la prescrizione erariale; di dichiarare la carenza di legittimazione passiva; di dichiarare l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo ovvero della colpa grave; di acquisire i documenti comprovanti le somme recuperate dall'Inpdap; di dichiarare compensate le spese di giudizio del primo e secondo grado; di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza 695/2023 all'esito del giudizio ed, in ogni caso, di rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale.

Avverso la sentenza/ordinanza parziale n. 93/2017 e la sentenza n. 695/2023 emesse dalla Sezione Giurisdizionale Lazio ha interposto appello incidentale, con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, Lijoi Giacomo, direttore tecnico della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e che, con il primo motivo di gravame avverso la sentenza parziale n. 93/2017, reitera l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 26 agosto 2006 *ex art. 143 c.p.c.*, previe ricerche anagrafiche e da cui sarebbe emersa la residenza in via Cardano, 74 e non in via Girolamo Cardano. Conseguentemente, dovrebbe reputarsi prescritta l'azione erariale posto che la citazione veniva notificata al domicilio reale in data 20 luglio 2010 e che, contraddittoriamente, la Procura territoriale individuerebbe il *dies a quo* della prescrizione nella richiesta di rinvio a giudizio, pur avendo affermato che già dalla relazione ispettiva emergevano varie irregolarità.

Con il secondo motivo di doglianza, il Lijoi insiste con l'eccezione di difetto di giurisdizione rigettata in primo grado per essere un consulente tecnico libero professionista, mentre l'unico responsabile sarebbe stato un altro soggetto non evocato in giudizio.

Con il terzo motivo di impugnazione eccepisce la nullità dell'atto di citazione per genericità avendo la sentenza impugnata dato *“per scontata l'esistenza di fatture false senza specificare in cosa specificamente consistano e a quali pretesi inevasi lavori di manutenzione si riferiscano”*.

Passando ai motivi di gravame avverso la sentenza n. 695/2023, l'appellante incidentale Lijoi lamenta, con il primo motivo, la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale con sentenza passata in giudicato e, con il secondo motivo, l'inesistenza di indizi certi, precisi e concordanti poiché non sarebbe stata esaminata la condotta di dirigenti Inpdap che avrebbero predisposto unilateralmente e sottoscritto le censurabili convenzioni per l'effettuazione dei lavori.

Aggiunge il Lijoi che, comunque, era previsto che l'Inpdap potesse svolgere controlli in corso d'opera e, al riguardo, un teste, anche ausiliario della Polizia giudiziaria nelle attività di indagine, avrebbe affermato che i lavori erano stati svolti, pur non avendo fornito i verbali di collaudo ed avendo *“generato un'istruttoria confusionaria”*.

Con il terzo motivo di impugnazione, Lijoi contesta l'assenza di prova del preteso danno. Peraltro, non risulterebbe data esecuzione all'ordinanza del Giudice di primo grado n. 52/2017 con la quale si richiedeva la documentazione atta a completare il quadro probatorio.

In conclusione, Lijoi Giacomo chiede, in via principale e preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; di dichiarare il difetto di giurisdizione; in via subordinata, chiede di rigettare l'azione proposta nei suoi

confronti per prescrizione e, in via più subordinata, di rigettare tutte le istanze proposte in quanto infondate.

In data 13 ottobre 2025, l'appellante incidentale Brugnoli depositava atto di riassunzione del presente giudizio rilevando l'avvenuto decesso dell'avv. Roberto Sacco, difensore di Maurizio Visconti appreso all'atto della notifica dell'atto di appello, ravvisando un'ipotesi di interruzione del processo e procedendo alla notifica alla parte personalmente.

Pertanto, Brugnoli Marco chiedeva alla Sezione di dichiarare riassunto il giudizio interrotto per cessazione della rappresentanza processuale di Maurizio Visconti, confermando la fissazione dell'udienza del 20 novembre 2025 per la discussione del merito e/o fissare una nuova udienza di discussione concedendo il termine per la notifica.

Con memoria depositata in data 27 ottobre 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale evidenziando, preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione contabile anche nei confronti della società ASEP S.r.l. che, in qualità di società appaltatrice dell'ATI, si sarebbe a pieno titolo ingerita nella gestione dei lavori.

Infondate sarebbero, poi, per il Procuratore generale, le eccezioni di nullità della domanda introduttiva e, in particolare, per l'appellante Di Vincenzo, la citazione sarebbe stata depositata in data 25 ottobre 2006, e, quindi, nel rispetto dei termini previsti a seguito della notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 6 giugno 2006 e della scadenza del termine ivi assegnato per le controdeduzioni (da calcolarsi in 30 giorni, secondo la previgente disciplina).

Parimenti infondata risulterebbe l'eccezione dell'appellante Lijoi per genericità dell'atto di citazione perché del tutto sovrapponibile all'imputazione contenuta nel decreto di rinvio a giudizio, essendosi, invece, la citazione soffermata autonomamente nella descrizione del meccanismo della truffa, come già statuito dalla Sezione territoriale.

Inoltre, la citazione ben descriverebbe *"il ruolo di promotore nella truffa del Brugnoli"* e la connotazione soggettiva della sua condotta nella forma più grave del dolo.

Le *"modalità truffaldine delle condotte"* condurrebbero, poi, secondo la Procura generale, ad integrare la fattispecie dell'occultamento doloso del danno.

Quanto alle richieste di sospensione dell'odierno giudizio, la Procura generale condivide quanto affermato dalla sentenza impugnata in relazione al lungo tempo trascorso dall'incardinazione del presente giudizio relativo alla irregolare e sostanziale mancata esecuzione delle opere ed ove apparirebbe decisiva la circostanza, emersa nell'istruttoria penale, secondo cui i portieri degli stabili escussi come testimoni, nella quasi totalità dei casi, avrebbero disconosciuto la loro sottoscrizione nei moduli di intervento allegati per la richiesta di pagamento all'Inpdap, da ciò potendosi dedurre che molte schede di lavoro erano state predisposte per dimostrare come effettuati, lavori di fatto mai eseguiti.

Né, ad avviso della Procura generale, il Giudice di primo grado poteva ancora ritenersi vincolato all'ordinanza n. 52/2017 che aveva, altresì, disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale.

Nel merito, la Procura generale esamina la posizione di ciascun appellante evidenziando, per Carbonari Giuliano, che la sentenza impugnata ne avrebbe coerentemente stigmatizzato il ruolo poiché aveva predisposto sia la documentazione necessaria volta a classificare i lavori commissionati alla ASEP S.r.l. dalla società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. come “interventi urgenti di tipo A”, al fine di facilitare e/o eludere i relativi controlli, che la documentazione occorrente per la successiva liquidazione delle fatture, a fronte di lavori di fatto mai realizzati.

Per Giacomo Lijoi, la Procura generale rileva che, al predetto, risultavano affidati i sopralluoghi per i lavori di manutenzione; che predisponessa le relative attestazioni e rendicontava i relativi interventi in moduli che venivano, poi, allegati alle fatture emesse in favore della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e da questa inviate all’Inpdap per la valutazione di regolarità da parte del Carbonari.

Quanto a Codispoti Pasquale, nella sua qualità di rappresentante legale della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., il Procuratore generale contesta, sulla base della decisione di primo grado, che *“l'enorme mole di fatture emesse dalla società ASEP nei confronti della Società Imperatore non potesse certamente passare inosservata al Codispoti il quale, anche in assenza di espressa autorizzazione al sub-appalto da parte degli uffici Inpdap, si limitava a liquidare i pagamenti per conto dell'Istituto, omettendo ogni controllo”*.

Relativamente all’appellante Di Vincenzo, la Procura generale deduce che questi risulta aver, comunque, agito per conto della società ASEP S.r.l., pur non essendone il legale rappresentante, ma risultava destinatario di un fax a

lui diretto, nel quale il Carbonari ribadiva il suo impegno nei confronti della sub-appaltatrice in ordine alla attestazione della congruità delle fatture, che, invece, sarebbero risultate del tutto false ed inesistenti.

Infine, relativamente all'appellante Brugnoli, la Procura generale richiama la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado sulla base dell'istruttoria penale laddove si afferma *"che il Brugnoli ha consapevolmente scelto di aggirare il settore competente alla liquidazione (ovvero l'ufficio della Direzione centrale del patrimonio) rivolgendosi al Settore III dell'INPDAP in cui operava proprio il Carbonari, consentendo così a quest'ultimo di rendere i successivi pareri di congruità per la liquidazione delle fatture, aggirando i normali procedimenti di controllo"*.

Pertanto, la Procura generale ha concluso per il rigetto degli atti di appello, con le conseguenti statuizioni sulle spese del giudizio.

In data 27 ottobre 2025, ha depositato memorie difensive Codispoti Pasquale ribadendo tutte le eccezioni e doglianze già proposte.

In data 29 ottobre 2025, ha depositato memorie difensive Brugnoli Marco richiamandosi ai precedenti scritti difensivi, inclusa la memoria in riassunzione per decesso del difensore di Visconti Maurizio.

Anche gli appellanti Di Vincenzo Luciano e Carbonari Giuliano hanno depositato memorie difensive in data 30 ottobre 2025, riproponendo le medesime argomentazioni degli atti di gravame.

Con ordinanza n. 23/2025 depositata in data 4 dicembre 2025, questa Sezione, visto il notevole protrarsi della pendenza del giudizio dinanzi alla Sezione Giurisdizionale di primo grado sin dal 25 ottobre 2006, data di deposito dell'atto di citazione, anche al fine di valutare l'attualità e concretezza del

preteso danno erariale, chiedeva all'Inps, succeduta all'Inpdap ed amministrazione asseritamente danneggiata, di fornire i necessari aggiornamenti in merito all'eventuale incasso di importi, afferenti agli odierni fatti di causa, sia per effetto dell'eventuale escussione delle polizze fideiussorie rilasciate, in favore dell'Inpdap all'epoca della conclusione della convenzione di gestione del patrimonio immobiliare per i suddetti lotti 12 (Roma sud) e 13 (Lazio sud), che, successivamente alle sentenze del Tribunale civile di Roma n. 22237/2011 e n. 24534/2014 fornendo, in ogni caso, apposita documentazione attestante l'avvenuto recupero di somme.

Con nota pervenuta alla Sezione il 23 febbraio 2026, la Direzione centrale patrimonio dell'Inps forniva i chiarimenti richiesti evidenziando che, in seguito al gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 22237/2011 che aveva integralmente accolto la domanda dell'Inpdap e condannato le società AGIED S.r.l. ed IMPERATORE ADRIANO S.r.l., il fideiussore Atradius e il subappaltatore ASEP ENGINEERING S.r.l., al pagamento della complessiva somma di euro 3.146.349,00, nonché accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della RTI per euro 1.158.796,00, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2337/2019, concludeva per il rigetto dell'appello principale del fideiussore Atradius Credito y Caucion S.A. De Seguros y Reaseguros e dell'appello incidentale proposto da AGIED S.r.l., accogliendo, invece, l'appello incidentale proposto dall'Inps.

Pertanto, in seguito alle trattative avviate al fine di procedere all'esecuzione della predetta sentenza di appello ed intercorse con il fideiussore che si avvaleva dell'eccezione di compensazione per euro 513.718,85 per il credito

giudizialmente riconosciuto in favore del debitore principale AGIED S.r.l., Inps ed il predetto fideiussore Atradius pervenivano ad un accordo transattivo, risultante da proposta e accettazione scambiate in data 2 e 3 luglio 2020, e per effetto del quale l'Inps incassava le seguenti somme: euro 2.405.867,75, tramite bonifico con la seguente causale "*Esecuzione Sentenza Corte di Appello Roma 2337/19 – Atradius – DC Patrimonio Investimenti*" ed euro 44.132,25, tramite bonifico con la seguente causale: "*Onorari Coordinamento Generale Legale - Sentenza Corte di Appello Roma 2337/19 - Atradius*", come attestato da apposita quietanza, sottoscritta in data 14 luglio 2020 dal direttore centrale della Direzione patrimonio dell'Inps con la quale si dichiarava, altresì, di surrogare il fideiussore Atradius nei propri diritti patrimoniali, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1949 c.c., nei confronti di AGIED S.r.l, IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e SAVIA IMMOBILIARE S.r.l., fino alla concorrenza dell'importo pagato di euro 2.450.000,00.

La nota di riscontro all'ordinanza istruttoria trasmessa dall'Inps fornisce, inoltre, chiarimenti in merito al giudizio civile n. 48805/2004 incardinato dalla società mandataria del RTI, AGIED S.r.l., dinanzi al Tribunale civile di Roma e concluso in primo grado con la sentenza n. 24534/2014 che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, recava la condanna al pagamento, in favore dell'Inpdap, dell'importo di euro 7.236.956,48, oltre interessi e spese anche per consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso tale pronuncia proponevano appello la società AGIED S.r.l. ed il fideiussore Atradius, mentre l'Inps aveva interposto appello incidentale; nel corso del giudizio di impugnazione, respinta l'istanza di sospensione

dell'esecuzione della sentenza, Atradius comunicava che intendeva avvalersi, della compensazione con un proprio controcredito nei confronti di Inps, derivante da altra e distinta definitiva vicenda giudiziale.

Pertanto, all'esito di tali ulteriori trattative perfezionate con accordo risultante da proposta e accettazione scambiate in data 1° giugno e 3 giugno 2021, l'Inps incassava le seguenti somme: euro 4.751.990,16, tramite bonifico con la seguente causale *"Esecuzione Sentenza Tribunale di Roma 24534/14 - Atradius - DC Patrimonio Investimenti"* ed euro 48.009,84, tramite bonifico con la seguente causale: *"Onorari Coordinamento Generale Legale - Sentenza Tribunale di Roma 24534/14 - Atradius"*.

L'Inps dichiarava, altresì, di surrogare Atradius nei propri diritti patrimoniali, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1949 c.c., nei confronti di AGIED S.r.l. ed IMPERATORE ADRIANO S.r.l., fino alla concorrenza del complessivo importo di euro 7.457.951,22.

Il giudizio di gravame, avverso la predetta sentenza n. 24534/2014, veniva, poi, definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3845/2022 che dichiarava, tra l'altro, la cessazione della materia del contendere quanto al rapporto processuale tra Atradius ed Inps.

Con riferimento alla distinzione degli importi relativi alle fatture prodotte dalle società AGIED S.r.l. e subappaltatrice ASEP S.r.l. e degli importi riconducibili a fatture della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., l'Inps ha, dettagliatamente, rimarcato gli esiti delle pronunce della Corte di Appello di Roma n. 2237/2019 e del Tribunale di Roma n. 24534/2014 seguiti dai contratti di transazione appena illustrati.

La nota di riscontro Inps precisa, infine, che le polizze fideiussorie rilasciate da Atradius Credit Insurance ed afferenti agli odierni fatti di causa in tema di gestione del patrimonio immobiliare Inpdap ricompreso nei predetti lotti 12 (Roma sud) e 13 (Lazio sud) ed asserita indebita erogazione di pagamenti per servizi di *"precision cleaning"* e *"decontaminazione"*, sono state svincolate, secondo quanto indicato negli atti di quietanza del 2020 e del 2021.

Con memoria depositata il 28 aprile 2026, l'appellante principale Carbonari Giuliano ha dedotto che il riscontro fornito dall'Inps all'ordinanza istruttoria di questa Sezione assumerebbe *"un'importanza dirimente per la risoluzione della presente controversia"* per il venir meno dell'elemento del danno posto che le somme già recuperate dall'Inps risulterebbero pari ad euro 10.421.670,07, così superando l'importo della condanna emessa in primo grado dalla Sezione Giurisdizionale Lazio per euro 9.922.518,32.

Con memoria, depositata anch'essa in data 28 aprile 2026, l'appellante incidentale Di Vincenzo Luciano, dopo aver ribadito l'infondatezza del proprio coinvolgimento nell'odierna vicenda processuale e le eccezioni di difetto di giurisdizione, nullità della citazione e di prescrizione ed insistito per l'assenza di dolo o colpa grave e del nesso causale, ha affermato che la nota trasmessa dall'Inps evidenzerebbe che le somme già recuperate dall'ente pubblico sono di entità tale da incidere profondamente sull'effettivo *quantum* del danno ancora sussistente, ove non addirittura da coprire integralmente la condanna.

Al riguardo, l'appellante incidentale Di Vincenzo lamenta che la documentazione attestante l'avvenuto integrale incasso delle somme

corrispondenti al danno erariale contestato è stata trasmessa dall'Inps solo in seguito all'ordinanza istruttoria di questa Sezione. In ogni caso, chiede, in via subordinata, che sia rideterminato il *quantum* del danno erariale attualmente residuo a suo carico, detraendo dall'importo di euro 9.922.518,32 tutti gli importi già incassati dall'Inps che avrebbe tenuto una condotta processuale non trasparente e contraria ai doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 88 c.p.c. In via istruttoria, chiede di ordinare all'Inps la produzione di un prospetto contabile aggiornato del residuo del danno erariale ancora insoddisfatto, al netto di tutti i recuperi già avvenuti per qualsiasi titolo e con distinzione per troncone (AGIED/ASEP ed IMPERATORE ADRIANO).

Con memoria depositata in data 29 aprile 2026, l'appellante incidentale Lijoi Giacomo ha eccepito che nessuna delle sentenze menzionate nell'informativa Inps successiva all'ordinanza di questa Sezione lo ha condannato a versare alcunché, né era stato parte di tali procedimenti ed ha ribadito che, dalle dichiarazioni rese dal teste, all'epoca dei fatti responsabile della Direzione compartimentale per il Lazio ed escusso nel giudizio penale, emergerebbe che tutti i lavori oggetto dell'odierno giudizio risulterebbero effettuati e collaudati. Peraltro, tale teste avrebbe anche svolto il ruolo di ausiliario di Polizia Giudiziaria per supporto alle attività di indagine nel processo penale, pur non fornendo alcuno dei verbali di collaudo.

L'appellante Lijoi eccepisce, poi, la nullità della produzione documentale, reputata incompleta ed effettuata dall'Avvocatura dell'Inps che non è parte nel presente giudizio, richiamando l'ordinanza istruttoria n. 52/2017 emessa dalla Sezione Lazio volta ad acquisire "*tutta la documentazione esistente presso*

l'INPDAP (e oggi presso l'INPS), relativamente ai lavori di precision cleaning liquidati alla ASEP", con onere a carico della Procura erariale che non vi avrebbe ottemperato.

Con memoria depositata in data 29 aprile 2026, l'appellante incidentale Brugnoli Marco ha eccepito la manifesta infondatezza dell'azione erariale per insussistenza attuale del preteso danno erariale poiché le somme incamerate dall'Inps tra pagamenti e compensazioni per effetto degli intervenuti accordi transattivi risulterebbero pari ad euro 10.421.670,07.

Inoltre, l'appellante incidentale Brugnoli ha rilevato che solo l'Inps ha dato riscontro all'incombente istruttorio, mentre la Procura generale non ha fornito alcun contributo ulteriore, né ha depositato un proprio quadro riepilogativo del danno, aggiornato alla luce delle somme già incassate dall'Inps, ricalibrando le proprie conclusioni sul *quantum debeatur*, con totale difetto di assolvimento dell'onere probatorio anche relativamente ad eventuali residui scoperti.

Pertanto, in via principale, chiede di essere integralmente assolto da ogni addebito di responsabilità erariale, accertando e dichiarando l'insussistenza attuale di un danno erariale e per assoluta mancanza di prova; in via subordinata, chiede di accertare che le transazioni intervenute tra Inps ed Atradius, in esecuzione delle sentenze civili, hanno avuto ad oggetto il medesimo debito solidale correlato alle poste di danno oggi contestate e di prendere atto che intende, ai sensi dell'art. 1304 c.c., profittare delle transazioni concluse tra Inps ed Atradius, per la parte di debito solidale comune; in ulteriore subordine, chiede di tener conto dei profili di concorso del

danneggiato, graduando la responsabilità in funzione del ruolo effettivamente svolto e del concorso di tutti gli altri soggetti coinvolti; in ogni caso, di esercitare nella più ampia misura ritenuta di giustizia il potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 30 aprile 2026, l'appellante incidentale Codispoti Pasquale, vista la predetta nota di riscontro all'istruttoria depositata dall'Inps, ha concluso che tutti gli importi fatturati o, comunque, riconducibili alla società IMPERATORE ADRIANO sono stati recuperati in seguito agli accordi transattivi sottoscritti con Atradius Credit Insurance.

All'udienza di discussione della causa del 21 maggio 2026, le parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., dispone la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale ed agli atti di appello incidentale, in quanto proposti avverso le medesime sentenze.

Sempre, in via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di difetto giurisdizione sollevata dagli appellanti incidentali Codispoti Pasquale, legale rappresentante della società IMPERATORE ADRIANO S.r.l. che avrebbe percepito dall'Inpdap, oggi Inps, indebiti pagamenti per servizi in tutto o in parte non effettuati, Di Vincenzo Luciano, socio della ASEP S.r.l., anch'essa ritenuta beneficiaria di tali pagamenti e Lijoi Giacomo, direttore tecnico della predetta società IMPERATORE ADRIANO S.r.l..

Osserva il Collegio che, nell'articolata vicenda in esame, afferente alla gestione del patrimonio immobiliare Inpdap ed all'effettuazione di servizi di "*precision*

cleaning" e *"decontaminazione"* per contratti di affidamento stipulati, nel 1996 e prorogati fino al 30 aprile 2002, tra l'Inpdap e l'ATI costituita tra la mandataria AGIED S.r.l. e le mandanti SAVIA IMMOBILIARE S.r.l., IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e GIANNINI S.r.l. e, poi, subappaltati dalla AGIED S.r.l. alla ASEP S.r.l., appare indubbio l'inserimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione del predetto patrimonio e nei procedimenti di spesa assunti, all'epoca dei fatti, dall'ente pubblico Inpdap.

Rammenta il Collegio che, proprio relativamente al presente giudizio, alcune parti (Misasi, Muscatello e Brugnoli) avevano sollevato regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza delle Sezioni Unite n. 23332/2009, dichiarava la sussistenza della giurisdizione contabile precisando che: *"trattandosi di attività che, altrimenti, avrebbero dovuto essere compiute dallo stesso INPDAP, tale (asserito) contatto basta a postulare anche con i ricorrenti (oltre che con la società) l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza oramai consolidata, ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'amministrazione, senza che a tal fine rilevi né la natura (pubblica o privata ovvero fisica o giuridica) del soggetto stesso, né la fonte della sua investitura"*.

La *ratio* della declaratoria di giurisdizione risulta fondata, ad avviso del Collegio, su principi vevoli anche per gli altri soggetti coinvolti avendo le Sezioni Unite chiarito che le contestazioni del Procuratore erariale risultavano incentrate sull'essersi giovati della loro posizione di sostanziali compartecipi del procedimento deliberativo ed esecutivo della spesa per assicurarsi un

indebito profitto a scapito dell'Inpdap, fraudolentemente indotto a confidare nella effettiva spettanza di somme in realtà non dovute.

Al riguardo, il Giudice di *prime cure*, nella sentenza ordinanza n. 93/2017, ha correttamente ravvisato il radicarsi della giurisdizione di questa Corte trattandosi di soggetti che, in virtù delle proprie competenze, si erano permanentemente posti in una posizione funzionale nel rapporto di concessione con l'Inpdap, esercitando competenze che, in assenza di concessione, sarebbero spettate allo stesso ente.

Aggiunge il Collegio che, secondo l'oramai costante orientamento del Giudice della giurisdizione, anche l'attività svolta da una società di capitali è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile (Corte Cass., Sez. Un., sent. n. 15599/2009) dovendosi, al riguardo, rammentare che *“sul piano sistematico, l'ampliamento della responsabilità erariale a soggetti non ricompresi nell'apparato amministrativo è avvenuto attraverso il cavallo di troia dell'elaborazione di una nozione di rapporto di servizio in senso ampio, quale rapporto configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo all'ente, si trovi investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore dello stesso, venendo conseguentemente ad inserirsi nella sua organizzazione e ad assumere particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali,*

cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata" (Corte Cass., Sez. Un., sent. n. 473/2015, n. 3165/2011, n. 22652/2008).

Con recente pronuncia, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ulteriormente chiarito che: *"il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dalla natura - pubblica o privata - del soggetto dal quale proviene la condotta produttiva del danno"* (Corte Cass., Sez. Un., sent. n. 12156/2026).

Ritiene, quindi, il Collegio che l'odierna fattispecie sia oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio per effetto dell'inserimento funzionale di tutti i soggetti appellanti nella struttura organizzativa-procedimentale dell'ente pubblico nella gestione di servizi afferenti ad immobili aventi indubbie finalità di rilevanza generale e pubblica e che ha conseguentemente condotto all'erogazione di ingenti risorse pubbliche.

L'eccezione di difetto di giurisdizione contabile si appalesa, quindi, infondata. Parimenti infondate sono, ad avviso del Collegio, le doglianze proposte dagli appellanti in via incidentale Codispoti, Di Vincenzo e Lijoi per la mancata sospensione giudizio per la pendenza del processo penale.

Osserva il Collegio che, con condivisibili e adeguate argomentazioni, il Giudice territoriale, con la pronuncia n. 695/2023, ha fatto corretto richiamo ai principi di ragionevole durata del processo evidenziando che l'odierno giudizio, incardinato sin dal 2006, ha già *"subito numerose sospensioni sollecitate dalle parti convenute"*.

Come noto, secondo il dettato dell'articolo 106, comma 1, c.g.c., *"il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato"*.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con costante orientamento, che il processo contabile e quello penale si collocano in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti ed il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (I Sez. App., sentt. n. 81/2025, n. 36/2024, n. 432/2022, n. 513/2021).

Reputa il Collegio che, per la vicenda in esame, non emergano dalla lettura degli atti, condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire ovvero condizioni da individuare in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi, sicché la decisione della causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall'altra, in relazione all'accertamento di fatti e comportamenti (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ord. n. 1/2018).

Pertanto, non si ravvisano i presupposti per la sospensione del processo contabile.

Il Collegio non ritiene, inoltre, ravvisabile l'ipotesi di interruzione del processo, rilevata dall'appellante incidentale Brugnoli per decesso del

difensore di Maurizio Visconti, considerato che quest'ultimo non è parte dell'odierno giudizio in quanto, con la sentenza parziale n. 93/2017, la Sezione Giurisdizionale Lazio rigettava la domanda proposta nei suoi confronti e, avverso tale statuizione, la competente Procura regionale non interponeva atto di gravame. In ogni caso, il decreto di fissazione udienza risulta notificato anche a Maurizio Visconti.

Ancora, in via preliminare, il Collegio non reputa accoglibili le eccezioni di nullità della citazione sollevate dall'appellante principale Carbonari, secondo cui la domanda introduttiva riporterebbe solo una sommaria ricostruzione dei fatti, dall'appellante incidentale Brugnoli per mancata descrizione della condotta e dall'appellante incidentale Lijoi per genericità.

Rileva il Collegio che l'atto introduttivo del giudizio, redatto, peraltro, secondo la disciplina all'epoca vigente (R.D. n. 1038/1933), contiene l'esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata.

Dall'esame della domanda introduttiva del giudizio, il Collegio evidenzia che risultano compiutamente illustrate la provenienza della *notitia damni* conseguente agli esiti di un'attività di verifica ispettiva che accertava irregolarità nelle fasi di pagamento di fatture per asseriti lavori di manutenzione; l'articolata successiva attività di indagine compiuta in sede penale dalla Guardia di Finanza; il richiamo al decreto che disponeva il giudizio, con indicazione delle singole posizioni dei soggetti reputati coinvolti ed, in particolare, per il dipendente Carbonari, anche mediante riferimento alla

circostanza che, secondo le informative della Guardia di Finanza, sarebbe stato *“estensore di pareri di congruità, palesemente frettolosi e compiacenti”*.

L'atto di citazione provvede, inoltre, all'individuazione e quantificazione dell'asserito danno, ricostruendo anche la struttura organizzativa-amministrativa dell'ente previdenziale mediante riferimento alla delibera del consiglio di amministrazione n. 295/1996 che aveva istituito *“sette coordinamenti con funzioni di vigilanza sulle attività delle sedi provinciali per l'attuazione degli interventi sul territorio collegati al decentramento della gestione del patrimonio immobiliare”*, così chiarendo la suddivisione degli interventi in tre classi (A, B e C) secondo il livello di urgenza e specificando le connesse procedure, al fine di illustrare gli asseriti artifici posti in essere dai soggetti chiamati.

Tanto rilevato, alcun elemento di nullità appare al Collegio ravvisabile dalla lettura della domanda introduttiva, dovendosi, in ogni caso, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile di appello, dalla quale questa Sezione non ravvisa motivi per discostarsi, una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sussiste solo quando sia assolutamente impossibile l'identificazione del *petitum* e della *causa petendi* del giudizio, con conseguente negativo riflesso sulla difesa della controparte (I Sez. App., sent. n. 343/2020, n. 471/2023), ovvero *“qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all'oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge”* (I Sez. App., sent. n. 215/2024, n. 277/2023, III Sez. App., sent., n. 27/2022).

La nullità della citazione può, quindi, essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (Corte Cass., Sez. Unite, sent. n. 8077/2012).

Peraltro, va rammentato che, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1038/1933 all'epoca vigente, la nullità della citazione conseguiva solo in ipotesi di *“assoluta incertezza sull'oggetto della domanda”*.

Parimenti, il Collegio perviene al rigetto anche dell'eccezione, sollevata dall'appellante incidentale Di Vincenzo, di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dell'invito a fornire deduzioni ed eventuali documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni, non apparendo configurabile alcun elemento di incertezza ed avendo l'appellante, comunque, esercitato ogni prerogativa difensiva provvedendo alla rituale costituzione in giudizio.

Rileva, ancora preliminarmente, il Collegio che l'appellante in via incidentale Lijoi Giacomo reitera, anche in sede di gravame, l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione già respinta dal Giudice territoriale e le cui conclusioni devono reputarsi, secondo il Collegio, pienamente condivisibili poiché, in seguito a vani tentativi, tale notifica veniva effettuata in data 31 agosto 2007 mediante la procedura per la notificazione degli atti a soggetti irreperibili ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed, in ogni caso, all'udienza del 12 luglio 2010, veniva disposto il rinnovo della notifica della citazione e l'appellante provvedeva a costituirsi regolarmente in giudizio, dovendosi rammentare il principio generale secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, secondo quanto disposto dall'art.

156, comma 3, c.p.c. ed attualmente, per il giudizio contabile, dall'art. 44, comma 3, c.g.c.

Parimenti non conferente appare la doglianza di difetto di legittimazione ad agire della Procura contabile eccepita dal Codispoti per essersi l'Inpdap costituito parte civile nel procedimento penale posto che l'azione del Requirente contabile non si identifica con l'azione dell'amministrazione danneggiata e che, secondo l'insegnamento della Consulta, la finalità sottesa al giudizio di responsabilità, ovvero la reintegrazione del pubblico patrimonio, fonda il potere del Procuratore generale di agire d'ufficio al di fuori ed anche contro le determinazioni dell'amministrazione (Corte Cost., sentenze n. 104/1989 e n. 1/2007).

Infatti, tale potere di azione del Procuratore contabile, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile, né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (I Sez. App., sent. n. 215/2024, n. 204/2024, n. 253/2020), trattandosi di azione a carattere necessario e che non può mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Corte di Cass., Sez. unite, n. 16722/2020, n. 26659/2014 e n. 4883/2019).

Ne consegue che il Procuratore Generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè

un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati e, non anche l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo (Corte Cass., Sez. Un., sent. n. 12156/2026). Il Collegio reputa, poi, non fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dagli appellanti in via incidentale Brugnoli e Di Vincenzo e ricondotte alla circostanza che non ricoprivano cariche societarie.

Al riguardo, il Collegio ha già chiarito, in sede di esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico, con inserimento nell'organizzazione della medesima e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (Corte Cass., SS. UU., ord. n. 19027/2021).

Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni preliminari sollevate dalle parti, il Collegio deve, infine, esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante principale Carbonari e dagli appellanti incidentali Codispoti, Brugnoli, Di Vincenzo e Lijoi.

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, come innovato dalla recente legge n. 1/2026, statuisce che: *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,*

indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta".

La fattispecie in esame, come rilevato anche dal Giudice territoriale, deve, secondo il Collegio, inquadrarsi nell'ambito del doloso occultamento del danno *"concretatosi, in tesi, nella liquidazione di fatture della ASEP a fronte della mancata esecuzione delle relative prestazioni, fatto occultato proprio per ottenere tale indebita liquidazione"*.

La novella normativa nulla ha innovato, ad avviso del Collegio, in tema di occultamento doloso del danno poiché i termini prescrizionali non possono che decorrere dalla data della scoperta del danno, ovvero dal momento della *"conoscenza effettiva"*, (I Sez. App., sent. n. 81/2025, II Sez. App., sent. n. 498/2017), ravvisandosi un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (III Sez. App., sent. n. 21/2023, n. 114/2020).

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza contabile di appello, infatti, il doloso occultamento va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente ovvero in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio (I Sez. App., sent. n. 42/2025 e n. 239/2024, II Sez. App., sent. n. 129/2020, n. 724/2018, I Sez. App. n. 69/2023, Sez. App. Sicilia, sent. n. 38/2024, n. 102/2021).

Dall'esame della documentazione agli atti del giudizio, il Collegio rileva che, con nota del 26 giugno 2002, la Direzione generale dell'Inpdap comunicava gli esiti di una verifica ispettiva concernente l'affidamento di servizi di "*precision cleaning*" e "*decontaminazione*" per una porzione del proprio patrimonio immobiliare e dalla quale emergevano irregolarità nella gestione del servizio consistenti nel pagamento di lavori in tutto o in parte non effettuati.

Inoltre, con nota, pervenuta alla Procura regionale Lazio in data 22 maggio 2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma informava di aver esercitato l'azione penale nei confronti, tra gli altri, degli odierni appellanti. E, al riguardo, rammenta il Collegio che la scoperta della fattispecie dannosa può coincidere con la conclusione delle indagini della Polizia giudiziaria (I App. sent. n. 152/2024 e 215/2024), inizialmente coperte da segreto istruttorio (I App., sent. n. 170/2025).

Osserva, in ogni caso, il Collegio che l'invito a dedurre cumulativo, atto idoneo ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali nei confronti degli odierni appellanti, risulta notificato per ultimo il 5 giugno 2006 e, considerato che gli esiti dell'attività ispettiva venivano comunicati con nota del 26 giugno 2002, risulta ampiamente osservato il termine quinquennale di prescrizione, come correttamente affermato dalla sentenza/ordinanza della Sezione di *prime cure* n. 93/2017.

Inconferente appare, quindi, anche il richiamo, operato dall'appellante incidentale Codispoti, al giudizio civile incardinato nel 2002 dalla società AGIED S.r.l., posto che tale giudizio risulta iscritto al numero di ruolo 48805

del 2004, come emerge dalla nota di riscontro dell'Inps e, pertanto, anche in tal caso, risulta osservato il termine quinquennale.

Passando al merito, ritiene il Collegio che, al fine di accertare la sussistenza della prospettata ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, stante il lungo tempo trascorso (quasi ventennale) dal deposito della domanda introduttiva, gli elementi delle contestazioni attoree devono essere valutati alla luce della concreta evoluzione subita dalla vicenda oggetto dell'odierno giudizio.

Ed infatti, in sede di ordinanza istruttoria n. 23/2025, questa Sezione evidenziava che il notevole protrarsi della pendenza dell'odierno giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale di primo grado sin dal 25 ottobre 2006, data di deposito dell'atto di citazione, imponeva, anche al fine di valutare l'attualità e concretezza del preteso danno erariale, di effettuare specifici e necessari aggiornamenti in merito all'eventuale incasso, da parte dell'Inps, di importi afferenti agli odierni fatti di causa per effetto dell'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate, in favore dell'Inpdap, (oggi Inps), all'epoca della conclusione della convenzione di gestione del patrimonio immobiliare dei lotti 12 (Roma sud) e 13 (Lazio sud) o per effetto di accordi transattivi o in esecuzione alle sentenze pronunciate in sede civile.

Osserva, in particolare, il Collegio che l'ordinanza istruttoria n. 23/2025 richiedeva espressamente all'ente danneggiato di fornire aggiornamenti in merito allo stato dei procedimenti civili pendenti *"attestando, in ogni caso, mediante apposita documentazione, le somme eventualmente già incassate dall'Istituto, per i medesimi fatti oggetto dell'odierno giudizio"*.

Dai chiarimenti forniti dall'Inps all'esito della su richiamata ordinanza istruttoria e dall'esame della correlata documentazione depositata, emerge che un primo accordo transattivo, sottoscritto mediante proposta ed accettazione del 2 e 3 luglio 2020, conseguiva alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2337/2019 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 22237/2011, rigettava l'appello principale del fideiussore Atradius e l'appello incidentale della società AGIED S.r.l., accogliendo, invece, l'appello incidentale dell'Inps.

In seguito alle trattative, avviate al fine di procedere all'esecuzione della predetta sentenza di appello ed intercorse con il fideiussore che si avvaleva dell'eccezione di compensazione per euro 513.718,85 per il credito giudizialmente riconosciuto in favore del debitore principale AGIED S.r.l., l'Inps ed il predetto fideiussore Atradius pervenivano al predetto negozio transattivo.

Per effetto di tale accordo, l'Inps incassava euro 2.405.867,75, tramite bonifico con la seguente causale "*Esecuzione Sentenza Corte di Appello Roma 2337/19 – Atradius – DC Patrimonio Investimenti*" ed euro 44.132,25, tramite bonifico con la seguente causale: "*Onorari Coordinamento Generale Legale - Sentenza Corte di Appello Roma 2337/19 - Atradius*", come attestato da apposita quietanza, sottoscritta in data 14 luglio 2020 dal direttore centrale della Direzione patrimonio dell'Inps con la quale si dichiarava, altresì, di surrogare il fideiussore Atradius nei propri diritti patrimoniali, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1949 c.c., nei confronti delle società AGIED S.r.l, IMPERATORE ADRIANO S.r.l. e SAVIA IMMOBILIARE S.r.l.

L'ulteriore accordo transattivo riguardava, invece, come attestato dalla nota di riscontro Inps, il giudizio civile n. 48805/2004 proposto dalla società AGIED S.r.l., quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, dinanzi al Tribunale civile di Roma e concluso in primo grado con la sentenza n. 24534/2014 che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, recava la condanna al pagamento, in favore dell'Inpdap, dell'importo di euro 7.236.956,48, oltre interessi e spese, anche per consulenza tecnica d'ufficio.

Come già rilevato, nella parte in fatto, durante la pendenza del giudizio civile di appello promosso dalla società AGIED S.r.l. e dal fideiussore Atradius, mentre l'Inps aveva interposto appello incidentale, si perveniva ad una ulteriore transazione, perfezionatasi, mediante scambio di proposta ed accettazione del 1° giugno e del 3 giugno 2021, ove si teneva conto, per euro 2.657.951,22, della compensazione di un credito di Atradius verso l'Inps afferente ad altro definitivo giudizio e l'Inps perveniva all'incasso di euro 4.751.990,16, mediante bonifico avente la seguente causale *"Esecuzione Sentenza Tribunale di Roma 24534/14 – Atradius – DC Patrimonio Investimenti"* e di euro 48.009,84, tramite bonifico con la seguente causale: *"Onorari Coordinamento Generale Legale - Sentenza Tribunale di Roma 24534/14 - Atradius"*. Conseguentemente, l'Inps dichiarava di surrogare Atradius nei propri diritti patrimoniali, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1949 c.c., nei confronti delle società AGIED S.r.l. ed IMPERATORE ADRIANO S.r.l., fino alla concorrenza del complessivo importo di euro 7.457.951,22, comprensivo della somma di euro 2.657.951,22 afferente alla compensazione di un credito vantato dal fideiussore verso l'Inps e definitivamente accertato per effetto di sentenza n. 4420/2007

resa, in un distinto giudizio, dalla Corte di Appello di Roma e confermata dalla Corte di Cassazione.

Dalla documentazione allegata alla nota di riscontro dell'Inps, rileva il Collegio che le somme complessivamente incassate dall'Inps in seguito agli intercorsi accordi transattivi ammontano all'importo complessivo di euro 7.250.000,00 di cui euro 2.450.000,00 per la prima transazione ed euro 4.800.000,00 per la seconda transazione.

Reputa, inoltre, il Collegio che, alle predette somme incassate, debbano aggiungersi gli ulteriori importi di euro 513.718,85 e di euro 2.657.951,22, oggetto di compensazione di crediti del fideiussore Atradius verso l'Inps e che determinano, ai sensi dell'art. 1242 c.c., effetti estintivi del credito, al pari del pagamento.

Ne consegue, secondo il Collegio, che gli importi ottenuti dall'Ente assommano al totale di euro 10.421.670,07, a fronte della somma di euro 9.922.518,32 determinata in sede di condanna di primo grado e conforme alla richiesta contenuta nella domanda introduttiva.

Ora, ritiene il Collegio che non possano sussistere dubbi sulla circostanza che tutte le somme ottenute dall'Inps all'esito delle su illustrate attività transattive attengano alla medesima vicenda oggetto dell'odierno giudizio considerato che la richiesta istruttoria di questa Sezione specificava espressamente, e più volte, tale dirimente aspetto essendo volta, tra l'altro, all'acquisizione "*di specifici*" aggiornamenti in merito all'eventuale escussione delle polizze fideiussorie rilasciate, in favore dell'Inpdap, (oggi Inps), all'epoca della conclusione della convenzione di gestione del patrimonio immobiliare per i

lotti 12 (Roma sud) e 13 (Lazio sud) nonché a *“conoscere l’eventuale complessivo reintegro patrimoniale conseguito dall’Istituto previdenziale anche per effetto della conclusione di eventuali accordi transattivi o dall’esecuzione o adempimento di sentenze emesse in sede giurisdizionale civile”*.

Ed, infatti, la nota di riscontro dell’Inps, oltre all’illustrazione degli esiti delle transazioni, fornisce anche l’analitica distinzione degli importi fatturati dalle società coinvolte precisando che, all’esito della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2337/2019, veniva accertato il diritto dell’Istituto alla restituzione dei seguenti importi: euro 1.859.245,20, fatturati o comunque addebitati all’Inpdap dalla AGIED S.r.l. ed euro 1.287.103,80, fatturati o, comunque, addebitati all’Inpdap dalla società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., mentre, relativamente all’ulteriore giudizio per cui era intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 24534/2014, veniva accertato il diritto dell’Inps alla restituzione dei seguenti importi: euro 5.126.612,71, fatturati o, comunque, addebitati all’Inpdap dalla società AGIED S.r.l., a fronte di fatture spiccate dalla ASEP ENGINEERING S.r.l. ed euro 1.852.540,88, fatturati o, comunque, addebitati all’Inpdap dalla società IMPERATORE ADRIANO S.r.l., a fronte di fatture spiccate dalla ASEP ENGINEERING S.r.l.

Inoltre, le pronunce del giudice civile, richiamate dalla nota di risposta dell’Inps all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, attengono inequivocabilmente, ad avviso del Collegio alla medesima questione esaminata nel corso di questo giudizio, posto che la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 24534 del 9 dicembre 2014, resa nel giudizio incardinato da AGIED S.r.l., precisa che: *“con contratto d’appalto, attraverso due convenzioni*

stipulate in data 5.01.1996 di durata annuale, l'Inpdap affidava a due RTI per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 19.01.1996 la gestione economico-amministrativa (c.d. global service) di due gruppi di immobili del proprio patrimonio, lotto 12 (immobili siti in area Roma Sud) e lotto 13 (immobili in zona Lazio Sud)" e che: "l'Istituto assumeva che, a seguito di una indagine ispettiva disposta presso i propri uffici, le cui risultanze erano state comunicate all'autorità penale, era emerso che la AGIED s.r.l., società mandataria del RTI, formato anche dalle società Savia Immobiliare s.r.l., Imperatore Adriano s.r.l. e Nuova Ciemme s.r.l., aveva illecitamente affidato alla ASEP Engineering srl il servizio di manutenzione preventiva di "precision cleaning" e di "decontaminazione degli impianti tecnologici" per un importo di € 5.939.200,05, (precisato nelle memoria ex art. 183 c.p.c. in complessivi € 7.771.968,03), pari all'esborso che l'istituto avrebbe corrisposto alla ASEP, per prestazioni di precision cleaning, non eseguiti, inutili e affidati con modalità illegittime e irregolarità nella gestione degli incassi dei canoni di locazione sui lotti 12 e 13 degli immobili".

Ed ancora, sin dall'esame delle prime pagine della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2337/2019 relativa all'altro giudizio civile e che, peraltro, riporta ampia parte della pronuncia di primo grado, emerge chiaramente che la vicenda sottoposta atteneva alla gestione del patrimonio immobiliare Inpdap ricompreso nel lotto n. 13 "Lazio sud" e che l'Inpdap aveva contestato alla società AGIED S.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, "la violazione della disciplina convenzionale per aver addebitato ingenti importi a titolo di spese sostenute per servizi di precision cleaning e di decontaminazione degli impianti tecnologici che, oltre a non essere supportate da un

formale atto convenzionale, non sarebbero mai state effettuate”, ravvisando, nei confronti dell’ente, “la responsabilità solidale di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo aggiudicatario del servizio di global service”.

Rammenta, al riguardo, il Collegio che la giurisprudenza contabile di appello ha chiarito che: *“non può revocarsi in dubbio che l’Amministrazione, titolare di un diritto credito avente fondamento legale oppure convenzionale può esigerne dal debitore – sino a che non sia maturata la relativa prescrizione – il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni legali”* e che, nell’eventualità in cui la sussistenza di un credito sia diretta conseguenza della condotta almeno gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione di questa Corte, occorre verificare se sussistano *“rapporti di interferenza tra gli strumenti amministrativi e giudiziari che l’ordinamento appresta per consentire all’amministrazione di soddisfare la pretesa creditoria e lo strumento dell’azione di responsabilità amministrativa che, in ogni caso (a prescindere dalla dosimetria delle componenti risarcitorie e sanzionatorie che a questa azione si intendano riconoscere), a quel medesimo risultato consente di pervenire. Che interferenza vi sia pare un dato imprescindibile: una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto del pagamento in via amministrativa o, in conseguenza del fausto esperimento delle azioni legali, l’azione di responsabilità amministrativa è indubitabilmente da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile”*. Ed infatti, il danno deve reputarsi “certo” allorché il depauperamento patrimoniale si sia verificato effettivamente in tutti i suoi elementi, “attuale” quando sussista al momento della proposizione della

domanda e della decisione e “concreto” quando la perdita non sia semplicemente ipotetica (II App., sent. n. 267/2022).

Reputa il Collegio che, nella vicenda in esame, l’attualità del danno, se pure ipotizzabile, al momento della proposizione della domanda depositata dalla Procura territoriale in data 25 ottobre 2006, non sia, tuttora, configurabile al momento della decisione, stante l’accertato avvenuto recupero di somme che oltrepassano l’ammontare indicato in citazione, come comprovato dalla documentazione versata in atti.

E d’altronde, la stessa Procura territoriale, nel quantificare il danno in sede di atto di citazione, indicava il predetto importo di euro 9.922.518,32 o la *“diversa somma risultante in corso di causa”*.

Tanto rilevato, ritiene, dunque, il Collegio che, all’esito dell’attività istruttoria espletata, non siano ravvisabili gli elementi di concretezza ed attualità che sempre devono contraddistinguere l’elemento oggettivo del danno, quale pregiudizio patrimoniale effettivo subito da un ente pubblico.

Tale valutazione del Collegio preclude di procedere al vaglio degli ulteriori elementi atti all’individuazione dell’ipotizzata fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, riuniti i giudizi, respinte le eccezioni preliminari di rito e di merito e rilevata la sopravvenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del danno, accoglie l’atto di appello principale proposto da Carbonari Giuliano e gli atti di appello

incidentali proposti da Codispoti Pasquale, Brugnoli Marco, Di Vincenzo Luciano e Lijoi Giacomo, con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Dall'accoglimento degli atti di gravame consegue, ai sensi dell'art. 78, terzo comma, c.g.c., l'inefficacia di tutti i sequestri conservativi sui crediti, beni mobili ed immobili autorizzati e convalidati nel corso del giudizio di primo grado, meglio indicati nel provvedimento di sequestro ed inclusa la statuizione di *prime cure* di conversione in pignoramento del sequestro, con ordine ai competenti Conservatori dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dispensandoli da ogni responsabilità in ordine alla cancellazione delle relative trascrizioni o iscrizioni immobiliari.

Le spese di difesa, a favore delle parti appellanti ed a carico dell'Inps, sono liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. **61288** del ruolo generale, previa riunione e rigettate le eccezioni preliminari di rito e di merito, accoglie l'atto di appello principale proposto da **CARBONARI Giuliano** e gli atti di appello incidentali proposti da **CODISPOTI Pasquale, BRUGNOLI Marco, DI VINCENZO Luciano** e **LIJOI Giacomo**, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 78, terzo comma, c.g.c., dichiara l'inefficacia di tutti i sequestri conservativi sui crediti, beni mobili ed immobili autorizzati e convalidati nel corso del giudizio di

primo grado, disposti, per ciascuna parte appellante, nel provvedimento di sequestro, inclusa la conversione in pignoramento del sequestro disposta in *prime cure*, con conseguente ordine ai competenti Conservatori dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, dispensandoli da ogni responsabilità in ordine alla cancellazione delle relative trascrizioni o iscrizioni immobiliari.

Le spese di difesa, a carico dell'Inps ed a favore di ciascuna parte appellante Carbonari Giuliano, Codispoti Pasquale, Brugnoli Marco e Di Vincenzo Luciano sono liquidate in euro 7.500,00, mentre le spese di difesa, in favore di Lijoi Giacomo, sono liquidate in euro 4.400,00, stante il concorso solidale limitato all'importo di euro 3.162.228,78.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefania Petrucci

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente